



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II TRIBUNALE di ANCONA
Sezione II Civile

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Roberto Sereni Lucarelli	Presidente
dott.ssa Giuliana Filippello	Giudice rel.
dott.ssa Maria Letizia Mantovani	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per la liquidazione giudiziale n. R.G. PU 21-1/2026 promosso da **MAURO BENEDETTI S.P.A.** (C.F.: 00182070656), in persona del legale rapp.te *pro tempore*, con l'avv. GIAN LUCA LAURENZI;

nonché da

SMURFIT WESTROCK ITALIA S.P.A. già Smurfit Kappa Italia s.p.a. (C.F.: 02124341203), in persona del legale rapp.te *pro tempore*, con l'avv. CHIARA PULICA;

e da

Avv. GIOACCHINO ALDO SCUDERI (C.F.: SCDGCH64E13A522R), in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c.;

nei confronti di

DI BATTISTA S.R.L. (C.F.: 02613440425), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Monte San Vito (AN) alla Via dell'industria, 26, n. REA: AN – 201691, con l'avv. CHIARA NAPOLITANO;

letti i ricorsi per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale presentati dai creditori Mauro Benedetti s.p.a. e Smurfit Westrock Italia s.p.a., nonché quello di Gioacchino Aldo Scuderi, accettato dalla Cancelleria successivamente all'udienza del 09/04/2026 ma prima della Camera di Consiglio;

letta altresì la memoria difensiva depositata dalla debitrice e presa visione della documentazione allegata;

esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

verificata la rituale notifica del primo ricorso e decreto di fissazione d'udienza effettuata in data 13/02/2026 ai sensi dell'art. 40 comma 6 CCII a cura della Cancelleria all'indirizzo pec della debitrice risultante dal Registro delle imprese;

ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;

OSSERVA

Il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, atteso il superamento dei limiti di cui all'articolo all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII: dall'ultimo bilancio depositato dalla società risalente all'anno 2024 emerge, oltre al superamento dei limiti dimensionali, un ammontare di debiti pari ad € 3.351.730,00, a fronte di un attivo di € 3.959.807,00, composto in buona parte anche da crediti della cui esigibilità è lecito dubitare poiché presenti anche nell'esercizio precedente, e da una disponibilità liquida di modesta entità.

La società versa, peraltro, in stato di insolvenza, non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte. Ciò si desume, in primo luogo, dall'inadempimento nei confronti dei ricorrenti dell'obbligo di pagamento di somme per circa € 250.000,00, in forza di decreti ingiuntivi, che pur opposti, sono risultati confermati o comunque muniti di provvisoria esecutorietà.

Sottolinea in particolare che già il solo importo azionato dai ricorrenti originari, con i quali è stato instaurato il contraddittorio, risulta idoneo a superare la soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCII.

Come si evince dalle certificazioni ex art. 41, comma 6 e 367, comma 6, CCII, inoltre, nei confronti della debitrice risultano emessi numerosi altri decreti ingiuntivi promossi per forniture non pagate nonché per crediti di lavoro ed esecuzioni mobiliari avviate anche per il recupero dei suddetti crediti. Dal che deriva come l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria superi abbondantemente la soglia di cui all'art. 49, comma 5, CCII.

Né le circostanze illustrate dalla debitrice nella memoria depositata e riportate a verbale all'udienza del 09/04/2026 consentono di pervenire a diversa conclusione. In particolare, non risulta avviato alcun piano di ripresa che consenta di soddisfare le pregresse obbligazioni nei confronti dei creditori e il preteso diritto al risarcimento danni, che si assume confermato da una sentenza del Consiglio di Stato (mai prodotta), è rimasta mera affermazione indimostrata e contestata dai creditori istanti.

Ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;

tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;

visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII;

dichiara

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di **DI BATTISTA S.R.L.** (C.F.: 02613440425), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Monte San Vito (AN) alla Via dell'industria, 26, n. REA: AN – 201691;

NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione giudiziale la dott.ssa **Filippello Giuliana**;

NOMINA curatore il dott. **GIANLUCA CHIONNE** il cui nominativo è stato individuato attingendo dall'Albo nazionale istituito dal Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 356 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;

AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* disp. att. c.p.c.:

1. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

FISSA per il giorno, **10/09/2026, ore 10:45** l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo che avrà luogo innanzi al giudice delegato;

ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore termine sino a **trenta giorni prima della suddetta udienza** per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione, unitamente alla documentazione allegata, con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;

SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore assoggettato a liquidazione giudiziale;

DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti la liquidazione giudiziale dell'impresa qualora presenti;

ORDINA la pubblicazione per estratto della presente sentenza, a cura della cancelleria, nel Registro delle Imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII;

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 09 aprile 2026.

Il Giudice estensore

dott.ssa Giuliana Filippello

Il Presidente

dott. Roberto Sereni Lucarelli